

**ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
QUADRIENNIO 2023/2026
VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI**

Il giorno 12 luglio 2022 alle ore 17.15, presso la Biblioteca "Avv. Nino Magnano di San Lio" si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Sono presenti i Consiglieri:

Avv. Rosario	PIZZINO	- Presidente
Avv. Fabrizio	SEMINARA	- Vice Presidente
Avv. Maria Concetta	LA DELFA	- Consigliere Segretario
Avv. Lucia	SPAMPINATO	- Consigliere Tesoriere
Avv. Ignazio	AIELLO	
Avv. Tiziana	FOTI	
Avv. Giuseppe	FIUMANO'	
Avv. Maria Roberta	PASSALACQUA	
Avv. Santi Pierpaolo	GIACONA	
Avv. Alessia	FALCONE	
Avv. Elena	CASSELLA	
Avv. Riccardo	LIOTTA	
Avv. Assunta	SALVO	
Avv. Tiziana	ALOISIO	
Avv. Luigi Maria	VITALI	
Avv. Monica	FOTI LONGO	
Avv. Corrado	ADERNÒ	
Avv. Oriana	TOSCANO	
Avv. Giovanni	LOTÀ	
Avv. Dario	MOTTA	
Avv. Davide	NEGRETTI	
Avv. Denise	CARUSO	
Avv. Marcello	SUTERA SARDO	
Avv. Lusyana	GUCCIONE	



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Rosario Pizzino, assume, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 1/2014 del C.N.F., la presidenza del seggio e chiama a farne parte il Consigliere Tesoriere, Avv. Lucia Spampinato.

Il Presidente verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, verificata l'esecuzione della pubblicazione sia dell'avviso di convocazione che dell'avviso contenente le liste dei candidati nei termini prescritti dal Regolamento sopra citato; nomina quali scrutatori il Vice Presidente Avv. Fabrizio Seminara e il Cons. Avv. Marcello Sutera Sardo i quali unitamente al Consigliere Tesoriere compongono la Commissione di Scrutinio Elettorale;

rilevato che nel luogo della votazione sono posti sia una urna debitamente sigillata che una cabina elettorale idonea ad assicurare la segretezza del voto.

A questo punto chiede la parola il Consigliere avv. Alessia Falcone, la quale dà lettura di un documento che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente, ritenute irrilevanti le considerazioni di cui alla nota allegata, non sussistendo alcuna norma che possa precludere il diritto di voto ai Consiglieri candidati, né ritenendo la questione demandabile ad una preliminare deliberazione consiliare, dichiara pubblicamente aperte le operazioni per l'elezione di n° 8 componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Alle ore 17:30 avendo tutti i Consiglieri espresso il loro voto il Presidente dichiara chiusa la votazione. Quindi il Presidente, assistito dal Tesoriere e dai due scrutatori, procede allo scrutinio delle schede.

All'esito dello scrutinio il Presidente fa constatare ai presenti che sono state scrutinate n. 25 schede.

Riportano voti i seguenti candidati:

ALTANA ISABELLA	4
BIONDO LAURA	1
BURRELLO RADICE GIOVANNA	0
CURRAO CONCETTA	3
D'AQUINO PAMELA	7
DI STEFANO CLAUDIA MELINA	7
GRASSO MARIO SAVIO	2
GUERRA GIOVANNI	0
IUDICA MARIA ANGELA	15
LA DELFA MARIA CONCETTA	15
MAISANO GRAZIA CONCETTA	0
MARANO CATENA RITA GIOVANNA	3
MARANO GIOVANNI	1
MAUCERI FRANCESCO	15
MERLINO VINCENZO	5
NEGRETTI DAVIDE ALFREDO LUIGI	15
NICOLOSI SALVATORE	7
PASSALACQUA MARIA ROBERTA	15
PATERMO CONCETTA VALERIA	14
SEMINARA DARIO	5
SIGNORELLI ALFIO	1
TAMBURINO TOMMASO	16
TORRISI ORAZIO	15
TUTINO DAVIDE	8



Il Presidente, quindi, visto l'art. 11 comma 4, del Regolamento n. 1/2014 del C.N.F., dichiara eletti i candidati:

Avv. Tamburino Tommaso

Avv. Passalacqua Maria Roberta

Avv. Iudica Maria Angela

Avv. Mauceri Francesco

Avv. La Delfa Maria Concetta

Avv. Torrisi Orazio

Avv. Negretti Davide Alfredo Luigi

Avv. Paterno Concetta Valeria

che hanno riportato il maggior numero di voti.


Dispone che la copia del presente verbale sia trasmesso:

al Consiglio Nazionale Forense ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini circondariali
affinchè provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.

Del che il presente verbale chiuso alle ore 18.20.

Il Consigliere Tesoriere

Avv. Lucia Spampinato



Avv. Fabrizio Seminara

Scrutatore




Il Presidente

Avv. Rosario Pizzino



Avv. Marcello Sutera Sardo

Scrutatore



Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Avv. Rosario Pizzino

I sottoscritti Consiglieri, in relazione alle elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2023/2026, le cui operazioni si svolgeranno in data odierna dalle ore 16,30 alle ore 17,30, ritengono doveroso e opportuno evidenziare al Consiglio quanto segue.

Tra le ventiquattro candidature, ve ne sono tre presentate Consiglieri dell'Ordine di Catania in carica: Avv. Maria Concetta La Delfa, Avv. Roberta Passalacqua, Avv. Davide Negretti.

Le dette elezioni, com'è noto, sono disciplinate dal Regolamento CNF n. 1/2014 e, per quanto in esso non previsto, poiché l'Ordine ha natura di ente pubblico non economico a carattere associativo, dalle norme che regolano il funzionamento della P.A., essendo il Consiglio sottoposto, tra l'altro, anche al rispetto delle disposizioni dell'A.N.A.C..

Le elezioni dei componenti del CDD sono elezioni di secondo grado per le quali l'elettorato attivo è costituito solamente dai Consiglieri dell'Ordine, mentre quello passivo spetta a tutti gli iscritti all'Ordine.

Si tratta di elezioni di un Organo terzo ed esterno rispetto all'Ordine e peraltro con funzione amministrativa di natura giustiziale.

Da quanto sopra, gli scriventi nutrono forti perplessità nel senso che, ove vi siano deliberazioni che coinvolgano interessi propri, anche se indiretti, vi sarebbe obbligo di astensione in capo agli amministratori.

Su tale tematica, nella P.A., si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5423 del 30.06-10.09.2020, che ha ribadito che *“l'astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di “interesse” del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera.”* *“L'obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. Il conflitto d'interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi*

facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo "istituzionale" ed un altro di tipo personale."
E ancora: *"proprio l'obbligo di astensione, tipizzato dall'art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario del principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., di cui, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo. L'obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; id. Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654)".*

Quanto sopra rilevarebbe anche sotto il profilo del principio di democraticità che postula che l'amministrazione sia, da un lato, aperta al controllo esterno e, dall'altro, ispiri il suo funzionamento ai caratteri della partecipazione e della trasparenza.

Si dubita fortemente, quindi, che i Consiglieri candidati possano partecipare alla discussione sulla delibera e, ovviamente, alle operazioni di voto, anche sotto un profilo - primario - di etica.

In elezioni precedenti, svoltesi presso altri Consigli dell'Ordine, infatti, vi furono dichiarazioni di astensione proprio da parte di Consiglieri dell'Ordine candidati quali Consiglieri Distrettuali di Disciplina (a titolo di esempio: Ragusa, quadriennio 2015-2018; Cassino, quadriennio 2015-2018).

I principi affermati dal Consiglio di Stato, in coerenza con l'impianto normativo teso alla tutela dell'interesse pubblico preminente e del buon andamento e trasparenza della P.A., appaiono ancora più forti, nella fattispecie de qua, a seguito della modifica dell'art. 11, comma 6, del Regolamento del CNF n. 1 del 2014, approvata nella seduta amministrativa del 27 maggio 2022, con delibera immediatamente esecutiva, che adesso recita: *"6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 15 novembre ed il 1° dicembre presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento"*, mentre il testo previgente così disponeva: *«6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per*

l'insediamento». In seguito a tale modifica, infatti, i Consiglieri dell'Ordine candidati, ove eletti, rimarrebbero in carica fino alla fine dell'attuale mandato, dato che - in forza della modifica regolamentare di cui si è detto - non troverebbe immediata applicazione la norma di cui all'art. 28, comma 10, L. 247/2012 circa l'esercizio del diritto di opzione o l'automaticità della decadenza, in difetto di opzione. Tale profilo riverbererebbe ulteriormente sui principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della P.A. e sul profilo del potenziale conflitto di interessi.

Tutto quanto sopra rassegnato, gli scriventi

CONFIDANO

che il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania prenda atto di quanto sopra e, quindi,

CHIEDONO

che il Consiglio venga investito preliminarmente della superiore questione e

CHIEDONO

altresì che la presente comunicazione venga allegata al verbale di seduta consiliare.

Con ossequi.

Catania, 12 luglio 2022

Alessandro Falcone
avvocato Giuseppe Di S.

